

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR
Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ASSEMBLEA DI BACINO

Verbale della deliberazione n. 13

in data 18-11-2019

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani "in house providing" alla Società Esacom Spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di novembre alle ore 09:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in Bovolone presso la Sede Municipale, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede Graziano Lorenzetti, Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione.

Il Presidente
F.to Graziano Lorenzetti

Il Responsabile Tecnico
F.to Gianni Zerbinati

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, sarà esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 c. 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Presente	MARINI
COMUNE DI ANGIARI	Presente	PULIAFITO
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Assente	
COMUNE DI BEVILACQUA	Presente	FALAMISCHIA
COMUNE DI BONAVIGO	Presente	GOBBI
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	CASAGRANDE
COMUNE DI CASALEONE	Presente	GOBBI
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CEREA	Presente	FRANZONI
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Presente	VALBUSA
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
COMUNE DI ERBE'	Assente	
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Assente	
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	POMINI
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Presente	CAGALI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Presente	MONTAGNOLI
COMUNE DI PALU'	Assente	
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Presente	LEONARDI
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	TOBALDO
COMUNE DI SALIZOLE	Assente	
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	MERONI
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	SGREZZAROLI
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENUOLO	Assente	
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Assente	
COMUNE DI ZEVIO	Presente	BOTTACINI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	GREGHI

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO SINO AL 31/12/2030.

L'ASSEMBLEA DI BACINO

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 15.12.2017 ad oggetto: "Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud" con la quale, tra l'altro :

- a) si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli affidamenti in essere nei 39 Comuni del Bacino 32 dei quali serviti da società "in house providing" per complessivi 199.778 abitanti mentre i rimanenti 7 Comuni per un totale di 43526 abitanti da società private;
- b) è stato stabilito di procedere ad un allineamento dei contratti in essere che registrano differenze di scadenze;
- c) è stato suggerito ai Comuni serviti da società in house " per il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti" di procedere a cura dell'organo competente con una loro aggregazione in modo da pervenire alla unicità del gestore , garantendo si facendo il perseguimento dei principi indicati nella legge regionale n. 52 del 2012;
- d) si da espressamente atto che si è conclusa con esito favorevole l'istruttoria diretta ad accertare, tra l'altro, se in capo ad ESA-COM Spa sussistano i presupposti e condizioni previsti dagli art 5 del dlgs 50 del 2016 e art 16 del Dlgs 175 del 2016 per procedere nei confronti della stessa ad affidamenti diretti al di fuori dell'ambito di applicazione del Dlgs 50 del 2016 (sussistenza del controllo analogo; assenza di partecipazione diretta di capitali privati; oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante) ;

Richiamata in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici suddetti di cui al precedente capoverso lettera "d" la relazione del Direttore già agli atti e allegata alla deliberazione n. 19/2017 nonché il parere legale acquisito;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 192 comma I del Dlgs n.50 del 2016 si è provveduto ad inoltrare all'ANAC in data 14 marzo 2018 protocollo istanza ANAC 0023446 la domanda di iscrizione del Bacino Verona Sud, in relazione ad ESACOM spa, per quanto attiene all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti;

Dato atto che l'istruttoria di ANAC è stata avviata in data 10/09 u.s.;

Vista la nota prot. 477 del 30/04/2019 con la quale il Comune di San Giovanni Lupatoto ha comunicato l'avvio delle valutazioni ed analisi con la società di gestione Esa-Com Spa, per l'affidamento "in house" della gestione del servizio anche sul territorio del proprio Comune;

Con nota prot. 693 in data 15/07/2019 il Comune di San Giovanni ha comunicato l'intenzione di definire la procedura per l'acquisizione di una partecipazione nella Società Esa-Com Spa, propedeutica al successivo affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, chiedendo nel contempo al bacino di fornire la relazione di congruità e convenienza economica ai sensi di legge;

Con nota prot.854 in data 23/09/2019 è stata trasmessa la relazione sull'analisi della congruità economica del costo e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, all'uopo predisposta da Sintesi Srl di Vigonza (PD) a seguito di apposito incarico conferito con determinazione del Responsabile Tecnico n. 12 del 22/07/2019;

Considerato che:

Con nota prot. 873 in data 30/09/2019 il Comune di San Giovanni Lupatoto ha comunicato la trasmissione della deliberazione di CC n. 38 del 17/09/2019 ad oggetto: "acquisizione di una partecipazione nella società Esa-com Spa per l'affidamento del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani" alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avvenuta in data 26/09/2019;

Considerato che i termini per eventuali osservazioni da parte del Garante circa l'acquisizione dello status di Socio di Esa-com Spa del Comune di San Giovanni scadono il prossimo 26 novembre e pertanto si ritiene di procedere con riserva all'affidamento in questione, stante l'urgenza di procedere in quanto il medesimo ha validità a partire dal prossimo 01/01/2020;

Con nota prot. 959 in data 04/11/2019 è stata integrata la pratica ANAC relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, in relazione alla Ditta Esa-com Spa, relativamente all'affidamento del servizio del Comune di San Giovanni Lupatoto;

Richiamato l'art 34 comma XX del D.L. 18/10/2012 che recita "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Preso atto della Relazione definitiva del Responsabile Tecnico, che si allega al presente provvedimento (ALLEGATO A) ;

Che ESA-COM Spa ha presentato la seguente documentazione, agli atti d'ufficio, attinente alla proposta - offerta di svolgimento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto, con nota prot.8044 in data 01/07/2019, acquisita al protocollo 661 in pari data, con allegati:

- Piano Finanziario servizi Ambientali - modello servizio
- Riepilogo importi PFR

Che è stata avviata istruttoria con il supporto della ditta Sintesi srl di Vigonza per la verifica dei presupposti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soli urbani nel Comune di San Giovanni Lupatoto in base all'art 192 del Dlgs 50 del 2016 in relazione alla documentazione sopra richiamata relativa alla offerta proposta di servizio (sia tecnica che economica) ;

Che l'istruttoria è stato oggetto di disamina e approfondimento da parte di Sintesi srl concludendosi con la Relazione che si allega al presente provvedimento costituendone sua parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34 del D.L. n.179 del 2012 (ALLEGATO B);

Richiamato l'art 192,comma II, del Dlgs 50 del 2016 che recita " *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità*

e socialità , di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"

Considerato:

- che la proposta in relazione al Comune di San Giovanni Lupatoto prevede un costo pro capite di € 114,06 abitante/anno IVA esclusa ed un costo per tonnellata di rifiuto di € 248,46 IVA esclusa ed un costo complessivo annuo pari ad €. 2.889.912,26 IVA esclusa;
- che per quanto attiene al profilo della convenienza economica sono state effettuate analisi comparative tra i costi dell'offerta economica presentata da ESACOM spa con i benchmark territoriali di confronto rappresentati dai Comuni omogenei a livello nazionale ed in particolare a livello veneto, lombardo, emiliano-romagnoli prendendo a riferimento il costo per abitante (€/ab) e il costo per tonnellata conferita (€/ton);
- che per entrambi gli indicatori utilizzati i costi unitari risultanti dall'offerta economica presentata da ESA-COM spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto sono pressoché sistematicamente più convenienti o in linea rispetto a tutti i benchmark omogenei di confronto
- che è pertanto attestata nella relazione di Sintesi srl la congruità economica dell'offerta del gestore in house ai sensi e per gli effetti dell'art 192 del Dlgs 50 del 2018 (cfr. paragrafi 2,4,5,6 e7 della Relazione);
- che con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio è possibile affermare che l'offerta del gestore ESACOM spa si presenti conveniente per la collettività del Comune di San Giovanni Lupatoto (cfr esposizione analitica contenuta nel paragrafo 9 della Relazione di Sintesi srl);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd Legge di Bilancio 2018) che ha affidato ad ARERA il compito di regolare - aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.

Vista la Deliberazione di ARERA del 31 Ottobre 2019 443/2019/R/RIF "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" con cui l'Autorità stabilisce il nuovo del Metodo Tariffario (MTR) per i rifiuti.

Atteso:

- che l'affidamento del servizio ha luogo sino a tutto l'anno 2030, e che conseguentemente le valutazioni di cui sopra sulla congruità, che valgono per l'offerta presentata da ESA-COM spa per il primo anno, nella definizione dei rapporti contrattuali con il gestore verranno garantite per gli anni successivi venendo previste chiare modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento (cfr sul Punto Relazione di Sintesi srl paragrafo 7) ;

Che a tal fine sono state condivise con il direttore della società in house, in apposito incontro già in relazione a precedenti affidamenti analoghi , chiare e puntuali modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento, riportate nell'allegato C- schema di contratto di servizio;

- che con nota prot. 983 data 11/11/2019 è stata formalizzata apposita richiesta ad Esa-com, riscontrata positivamente con nota recepita al prot.1001 del 14/11/2019, con cui la società di gestione ha inoltre evidenziato che la delibera ARERA n. 443/19 ha individuato nuove modalità di redazione dei piani finanziari rifiuti, con diversa allocazione dei costi rispetto alle modalità sino ad oggi adottate;

Atteso, per altro verso, che depono poi a favore di mantenere la scelta di una forma di gestione in house la possibilità per le amministrazioni pubbliche, e per la collettività degli utenti dei servizi pubblici locali, di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione esternalizzata, i.e. da parte di operatori privati ovvero a mezzo di una società mista pubblico-privato, quali in particolare:

- la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio rifiuti, comprese quelle che impattano sulla fruizione di altri servizi pubblici o privati;
- l'assenza di scopi di lucro in capo alla società in house garantendo quindi che i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti siano totalmente destinati alla copertura dei costi del servizio, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;
- i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, tra cui quello della tutela ambientale di lungo periodo riveste una particolare rilevanza nel settore dei rifiuti;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione;
- la fisiologica tendenza delle società in house, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie;
- la maggior garanzia di continuità nel lungo termine della prestazione del servizio pubblico, particolarmente rilevante nel servizio rifiuti, che ai sensi del Testo Unico Ambientale richiede una durata minima di almeno 15 anni, per l'oggettivo contenimento, rispetto a gestioni affidate ad operatori privati, dei rischi di insolvenza o di altre forme di cessazione/ridimensionamento dell'attività;
- il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un'impresa affidataria o del partner privato di una società mista;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del D.lgs 267 del 2000, allegati al presente provvedimento

Il Presidente dichiara aperta la discussione i cui interventi sono riportati nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dichiarata chiusa la discussione il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione come sopra formulata, il cui risultato verificato dagli scrutatori è il seguente:

PRESENTI N.23 che corrispondono a 709,042 millesimi

VOTANTI N.23

ASTENUTI N.0

VOTI FAVOREVOLI N.23

VOTI CONTRARI N. 0

DELIBERA

1) di approvare la Relazione definitiva del Responsabile Tecnico (allegato A) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34,comma XX, del D.l. 18/10/2012 in merito al servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto, provvedendo alla sua pubblicazione ai sensi di legge;

2) di affidare direttamente a ESACOM spa "in house providing" , con decorrenza dal 1 gennaio 2020, per i motivi in premessa e negli allegati dettagliatamente illustrati, il servizio di raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di San Giovanni Lupatoto sino al 31/12/2030 sulla base della proposta presentata al Comune di San Giovanni Lupatoto ed al Consiglio di Bacino con nota prot.8044 in data 01/07/2019, acquisita al protocollo 661 in pari data agli atti d'ufficio e che contestualmente si approva in tutti i suoi allegati in premessa richiamati, dando specificamente atto che eventuali variazioni degli anni successivi dovranno aver luogo nei limiti e condizioni che verranno specificati in apposita clausola del contratto di servizio, da stipularsi successivamente con il soggetto affidatario;

3) a partire dall'annualità 2020 il Gestore dovrà predisporre annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RI

4) di dare atto che il servizio in oggetto viene affidato con riserva di eventuali osservazioni da parte dell'Autorità Garante circa l'acquisizione dello status di Socio di Esa-com Spa del Comune di San Giovanni Lupatoto, i cui termini scadono il prossimo 26 novembre;

5) di approvare lo schema di contratto di servizio che costituisce allegato C al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

6) il Responsabile Tecnico provvederà all'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi del provvedimento di Comitato n. 12 del 23/09/2019;

e con separata votazione con il seguente esito:

PRESENTI N.23 che corrispondono a 709,042 millesimi

VOTANTI N.23

ASTENUTI N.0

VOTI FAVOREVOLI N.23

VOTI CONTRARI N. 0

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di garantire il servizio essenziale di cui trattasi dall' 1 gennaio 2020, senza soluzione di continuità.

Resoconto allegato alla deliberazione n. 13 del 18/11/2019

Lorenzetti: Apriamo la seduta con la discussione del primo punto all'ordine del giorno che riguarda l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani "in house providing" alla società Esa-com Spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto. Passo la parola all'ing. Zerbinati per l'illustrazione dell'argomento.

Zerbinati: evidenzio innanzitutto alcune modifiche al testo, che sono state eseguite dopo la trasmissione della documentazione e che riguardano la deliberazione di ARERA n. 443/2019 - sia nelle premesse che nel dispositivo - la quale attribuisce compiti precisi ed onerosi all'Autorità d'Ambito, per cui il sottoscritto ha già partecipato ad alcuni incontri, ma provvederò in corso di seduta a tali comunicazioni.

In merito all'affidamento di cui trattasi, preciso che l'iter seguito è stato il medesimo di quello applicato lo scorso anno per gli altri Comuni. Se volete do lettura del testo.

Non viene richiesta la lettura della deliberazione

Lorenzetti: Vista l'assenza di interventi, pongo in votazione il documento.
Approvato all'unanimità, sia il documento che l'immediata eseguibilità.

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO SINO AL 31/12/2030.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 04-11-2019

Il Responsabile Tecnico

F.to ZERBINATI GIANNI

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 04-11-2019

Il Responsabile Tecnico

F.to ZERBINATI GIANNI